



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 18-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 21:15, nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

Avv. ROTONI MARCO	P	Favorevole	PAOLETTI ROMINA	P	Favorevole
POMPOZZI STEFANO	P	Favorevole	BELLEGGIA DANIELA	P	Favorevole
BASSETTI SIMONE	P	Favorevole	ZANETTI MONTERUBBIANESI ORAZIO	P	Favorevole
VIOZZI DANILO	P	Favorevole	POLOZZI ANDREA	P	Favorevole
DI FLAVIO LUIGINO	P	Favorevole	CORRADINI DANIELE	P	Favorevole
MINNETTI GIANFRANCO	P	Favorevole			

Assegnati n.11 - in carica n.11 - Presenti n. 11 - Assenti n. 0.

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il Segretario Signor CESETTI ALBERTO.

Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati, secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dagli undici (11) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- **il documento istruttorio**, allegato al presente atto forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- **Di approvare** l'allegato piano finanziario relativo all'anno 2019 della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti).

- **Di stabilire** per l'anno 2019 le tariffe TARI nella misura ridotta, rispetto all'annualità precedente, così come riportate nell'allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- **Di dare atto che:**

le tariffe, come prima deliberate, sono determinate sulla base del Piano Finanziario approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2019 in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

l'ammontare globale delle riduzioni/agevolazioni previste dagli articoli 25 e 27 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente TARI, previste in € 2.500,00 trova copertura sull'intervento 1090201001 (cap1584) del bilancio del corrente esercizio finanziario.

- **Di precisare che:**

1) le tariffe TARI per l'annualità 2019, sono state determinate avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, tuttora in vigore a seguito della proroga disposta dall'articolo 1, comma 38, della legge 205/2017, utilizzando il metodo semplificato. Tale metodo di calcolo della tariffa prevede sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche la determinazione della sola quota fissa;

2) con l'utilizzo del metodo semplificato non vi è alcun obbligo di fare riferimento alle categorie previste dall'allegato al DPR n. 158/1999 ma è l'ente che provvede autonomamente individuando categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

- **Di stabilire**, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito indicato:

- **prima rata** **SETTEMBRE 2019;**

- **seconda rata** **NOVEMBRE 2019.**

- **Di dare ancora atto che**, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'articolo 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

- **Di trasmettere**, telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

- **Di pubblicare** le aliquote TARI sul sito internet del Comune.

- **Di dare, infine, atto che** la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 172, 1^ comma, lettera d) del Testo Unico n. 267/00, costituisce allegato al bilancio di previsione finanziario pluriennale 2019 - 2021.

In relazione all'urgenza che riveste il presente atto, in quanto le tariffe della TARI devono essere approvato entro il termine del 31 marzo 2019, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dagli undici (11) consiglieri presenti e otto (08) votanti, astenuti i consiglieri Corradini Daniele, Polozzi Andrea e Zanetti Monterubbianesi Orazio, accertati e proclamati dal Presidente;

il Consiglio Comunale, dichiara, il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 commi 639 e seguenti;
D.Lgs n. 504/1992;
Legge n. 68/2014;
Legge 23 giugno 2014, n. 89.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

L'articolo 1, della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede la seguente suddivisione per "argomenti":

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

I seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), dispongono che:

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

L'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Ai sensi dell'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 652, della Legge 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

Come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Con l'istituzione della TARI, il legislatore ha previsto la l'opportunità di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al metodo normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

I Comuni, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, hanno una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria, che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto, evidenziando la non insindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ 23 luglio 2004 n.13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n.750 e 10 luglio 2003 n.4117) in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate e siano adottate al fine di perseguire "una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione" (TAR Piemonte 12 luglio 2006 n.3825);

Tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

E' stato predisposto dai competenti uffici comunali l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2019, che comporta una spesa complessiva per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad € 215.135,30;

Il Comune di Servigliano si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 tuttora in vigore a seguito della proroga disposta dall'articolo 1, comma 1093, della legge 145/2018 ed ha determinato le tariffe TARI per l'annualità 2019 svincolandosi dal metodo normalizzato ed utilizzando il metodo semplificato. Tale modalità di determinazione delle tariffe prevede sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche la determinazione della sola quota fissa. Utilizzando tale criterio non vi è alcun obbligo di fare riferimento alle categorie previste dall'allegato al DPR n. 158/1999.

Il MEF dipartimento delle Finanze ha pubblicato l'08 Febbraio 2018, le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013" per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione. La stessa riporta le seguenti osservazioni:

- *"che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento."*
- *"Anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente."*
- *"Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel*

tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”.

L'IFEL ha messo a disposizione degli Enti Locali l'applicativo di simulazione dei costi standard che utilizza uno schema di calcolo con un formato simile all'esempio di cui all'Allegato 2 delle Linee guida.

Il Piano finanziario relativo all'anno 2019, della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti), comporta un costo di € 215.135,30, inferiore a quello delle risultanze dalla simulazione, pari ad € 351.892,20, ottenuta con le componenti del costo standard previsto dal "Aggiornamento per l'anno 2019 delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013".

A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con deliberazione consiliare n. 34, in data 30 settembre 2014, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'articolo 1, commi da 656 a 660 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale:

- di deliberare per l'anno 2019 le tariffe TARI nelle misure riportate nell'allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica nella misura rispettivamente del 86% e 14%;

- **Dato atto che**, le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario, come prima proposto e delle banche dati dei contribuenti e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

- **Considerato** che il comma 68, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

- **Ritenuto** pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI per l'anno 2019 come segue:

- **prima rata SETTEMBRE 2019;**

- seconda rata NOVEMBRE 2019;

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella GU n. 292 del 17.12.2018, è stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

Con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella GU n. 28 del 02.02.2019, è stato differito dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

Visti, inoltre:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 commi 639 e seguenti;
- il D.Lgs n. 504/1992;
- la Legge n. 68/2014;
- la Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Sulla base di quanto prima esposto;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

- Il documento istruttorio, allegato al presente atto forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di approvare l'allegato piano finanziario relativo all'anno 2019 della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti).

- Di stabilire per l'anno 2019 le tariffe TARI nella misura ridotta, rispetto all'annualità precedente, così come riportate nell'allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Di dare atto che:

le tariffe, come prima deliberate, sono determinate sulla base del Piano Finanziario approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2019 in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

l'ammontare globale delle riduzioni/agevolazioni previste dagli articoli 25 e 27 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente TARI, previste in €

2.500,00 trova copertura sull'intervento 1090201001 (cap. 1584) del bilancio del corrente esercizio finanziario;

- Di precisare che:

1) le tariffe TARI per l'annualità 2019, sono state determinate avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, tuttora in vigore a seguito della proroga disposta dall'articolo 1, comma 38, della legge 205/2017, utilizzando il metodo semplificato. Tale metodo di calcolo della tariffa prevede sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche la determinazione della sola quota fissa.

2) Con l'utilizzo del metodo semplificato non vi è alcun obbligo di fare riferimento alle categorie previste dall'allegato al DPR n. 158/1999 ma è l'ente che provvede autonomamente individuando categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

- Di stabilire, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito indicato:

- prima rata SETTEMBRE 2019;

- seconda rata NOVEMBRE 2019.

- Di dare ancora atto che, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'articolo 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

- Di trasmettere, telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

- Di pubblicare le aliquote TARI sul sito internet del Comune.

- Di dare, infine, atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 172, 1^ comma, lettera d) del Testo Unico n. 267/00, costituisce allegato al bilancio di previsione finanziario pluriennale 2019 - 2021.

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI PER L'ANNO 2019.

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 11-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CESETTI ALBERTO

 Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 13-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCHETTI DANIELA

 Firmato

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Avv. ROTONI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, in data 10-04-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dall'articolo 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Dalla Residenza Comunale, li 10-04-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESETTI ALBERTO

– È divenuta esecutiva il giorno 18-03-19:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 19-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

La presente copia è conforme all'originale depositata presso l'ufficio segreteria del Comune di Servigliano.

Dalla Residenza Municipale li 10-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CESETTI ALBERTO
